

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

Nr. Progr. 75

Data 25/11/2013

Seduta Nr. 11

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 25/11/2013 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 25/11/2013 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LAMANDINI FRANCESCO - SINDACO	S	GRAZIA GAETANO	N	GALLONI LAURA	S
BAROZZI DANIELA	S	VANDINI MADDALENA	S	ARATRI ILLIAS	S
ZANNI SARA	S	DASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA	S	MALMUSI ALBERTO	S
VILLA MARCO	S	VENTURI MICHELE	S	BERTELLI ANDREA	S
LUGLI MAURO	S	TONOZZI MAURIZIO	S	FERRARI PIER MARIA	S
COSTANTINI UMBERTO	S	GRAPPOLI FRANCA	S	BIAGI ENRICA	S
BONI ANDREA	S	ELMI OSVALDO	S	CRISTONI LORIS	S
Totale Presenti: 20			Totale Assenti: 1		

Sono presenti gli assessori esterni:

VENTURELLI ANTONIO, CAVALLIERI ARMANDO, STEFANI DANIELE

Assenti Giustificati i signori:

GRAZIA GAETANO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO del Comune, VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. VANDINI MADDALENA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

LUGLI MAURO, GRAPPOLI FRANCA, BIAGI ENRICA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

Relazione il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 05/03/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 26/03/2012, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2012 nella seguente misura:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,49 per cento;
- aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione per l'anno 2012 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.

Visto il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 che ha soppresso la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) e ha stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

Dato atto altresì che in base all'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria con risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 relativamente ai fabbricati rurali strumentali si rende applicabile l'aliquota nella misura base pari al 2 per mille in luogo di quella dell' 1 per mille che era stata deliberata lo scorso anno (*.....Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 25/11/2013

legge di stabilità per l'anno 2013. L'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento);

Dato atto che il maggior gettito d'imposta, realizzato in conseguenza di tale modifica normativa, sarà destinato, in base a quanto disposto dalla stessa legge di stabilità 2013, al finanziamento del nuovo fondo di solidarietà comunale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, il fondo sperimentale di riequilibrio;

Visto altresì il D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" che ha eliminato l'obbligo di pagamento della prima rata IMU 2013 relativamente alle seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- b1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b2) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Atteso che il D.L. 102/2013 ha previsto altresì che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che la compensazione finanziaria spettante ai Comuni per effetto delle summenzionate riduzioni dell'IMU è prevista, distintamente per il 2013 per un importo pari a 2,327 mld di euro e a decorrere dal 2014, per 75,7 mln di euro. La stima delle perdite di gettito è demandata al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il decreto di ripartizione sarà adottato dal Ministero dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Dato atto che il Ministero dell'Interno ha già provveduto alla quantificazione e al pagamento del contributo compensativo della minore entrata per un ammontare di €. 742.540,28, contabilizzati in appositi in apposita risorsa del titolo 2° dell'entrata del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 25/11/2013

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 8, comma 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, 124 che testualmente recita: "*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.*";

Visti altresì

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, 124 che:
- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole *ex lege* all'abitazione principale;
- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 25/11/2013

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Evidenziato che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 veniva approvato l'emendamento prot. n.6149/2013 presentato dal gruppo "Spilamberto Solidarietà Ambiente" che proponeva l'aumento dell'aliquota IMU sulle aree edificabili e la contestuale riduzione dell'aliquota sui terreni agricoli ad invarianza di gettito complessivo;

Valutato che il contenuto di detto emendamento sia stato in parte ripreso e superato dalla normativa emanata successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e in particolare dal D. L. 21 maggio 2013, n. 54 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che hanno prima sospeso e poi completamente abolito la prima rata 2013 dell'imposta municipale propria dovuta sui terreni agricoli;

Ritenuto pertanto di non recepire nel presente provvedimento di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, il contenuto dell'emendamento al bilancio prot. n. 6149/2013;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2013 dell'Ente può essere garantito, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando confermando le aliquote IMU ai seguenti livelli:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,49 per cento;
- 2) aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi famigliari e prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 4) aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati di categoria "D" di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,20 per cento riservata al Comune di Spilamberto;
- 5) aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, integralmente riservata allo Stato;
- 6) aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Preso atto che il comma 13 bis dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 25/11/2013

Visto da ultimo l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, 124 che testualmente recita:

”Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Servizio Finanziario Dott. Adriano Brighenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 29/11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

La Presidente del Consiglio apre la discussione e cede la parola al Responsabile della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio, dott. Adriano Brighenti, che fornisce alcuni chiarimenti tecnici;

Intervengono al dibattito i Consiglieri Biagi, Malmusi, Cristoni, Bertelli, Tonozzi e Galloni;

Il Sindaco interviene per fornire chiarimenti su quanto chiesto dai Consiglieri Biagi, Malmusi e Cristoni;

Chiusa la discussione si passa alla votazione;

➤ *Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso l'ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune.*

Con la seguente votazione:

- Presenti	n. 20	Consiglieri
- Astenuti	n. 4	“ (Aratri, Malmusi, Galloni e Bertelli)
- Votanti	n. 16	“
- Contrari	n. 3	“ (Ferrari, Biagi e Cristoni)
- Favorevoli	n. 13	“

e pertanto a maggioranza dei votanti

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,49 per cento;
- 2) aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi famigliari e prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 25/11/2013

- 3) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 4) aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati di categoria "D" di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,20 per cento riservata al Comune di Spilamberto;
- 5) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, integralmente riservata allo Stato;
- 6) aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, 124

E) di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con la seguente separata votazione:

- | | | | |
|--------------|-------|-------------|---|
| - Presenti | n. 20 | Consiglieri | |
| - Astenuti | n. 5 | " | (Galloni, Aratri, Malmusi, Bertelli e Cristoni) |
| - Votanti | n. 15 | " | |
| - Contrari | n. 2 | " | (Ferrari e Biagi) |
| - Favorevoli | n. 13 | " | |

e pertanto a maggioranza dei votanti, immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2013 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

IL PRESIDENTE

F.to VANDINI MADDALENA

IL VICE SEGRETARIO

F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Li 05/12/2013

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

E' STATA _____

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da 05/12/2013 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. VITA FINZI MARIA LETIZIA

È copia conforme all'originale per uso _____

Spilamberto, Li 05/12/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO